

Riduzione aliquote IRPEG Effetti anni 2001 e seguenti

GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza

La legge finanziaria 2001 (L. 23/12/00 n. 388) ha ridotto l'aliquota IRPEG che ora si applica:

- al 36% per gli esercizi 2001 e 2002 (per esercizi coincidenti con l'anno solare)
- al 35% per gli esercizi 2003 e seguenti (sempre per esercizi coincidenti con l'anno solare).

Analogamente, anche il relativo credito di imposta è stato ridotto, passando dal 58,73% (corrispondente ad una aliquote IRPEG del 37%) al 56,25% per gli utili distribuiti nel 2002 e 2003 e al 53,85% per gli utili distribuiti dal 2004 (sempre per esercizi coincidenti con l'anno solare). In conseguenza, è stata anche modificata la percentuale relativa alla determinazione dei proventi non assoggettati a tassazione che concorrono a formare il canestro B, passato dal 48,65% (per le plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva ex D.Lgs. 358/97 l'aliquota è passata dal 27,03% al 48,65% con il Collegato alla Finanziaria 2000, Legge 342/2000) al 47,22%

per utili distribuiti dal 2002 e al 45,72% per utili distribuiti dal 2004.

Il nuovo credito di imposta si applica agli utili distribuiti dall'esercizio successivo a quello della riduzione delle aliquote.

In questo senso si è anche espressa la circolare ministeriale n. 1/E del 3 gennaio 2001 "La nuova misura del credito d'imposta interessa anche gli utili e le riserve accantonati in precedenti esercizi - che, dunque, hanno scontato un'imposta IRPEG del 37 per cento - la cui distribuzione sia deliberata nell'esercizio successivo a quello in relazione al quale è stata applicata l'aliquote ridotta. In tal modo, la misura ridotta del credito d'imposta - che comporta, ovviamente, un minor imponibile lordo per il socio - non consente il pieno recupero dell'imposta assolta dalla società nel momento in cui l'utile si è formato, ma si spiega con la necessità di semplificare calcoli e adempimenti ed appare coerente con le scelte pregresse fatte dal legislatore che, sempre ai medesimi fini, in caso di aliquote crescenti, avevano consentito l'attribuzione di un maggiore credito d'imposta a fronte di minori imposte assolte dalla società".

Ciò pare sicuramente corretto per gli utili formati dal 2001 e successivi.

Per gli utili formati precedentemente, si verifica una evidente anomalia.


Quegli utili, infatti, sono stati soggetti al 37% e quelle imposte hanno concorso alla formazione del canestro A per il corrispondente importo.

Se ora il credito di imposta riconosciuto per utili deliberati dal 2002 è ridotto, si avrà che una parte delle imposte pagate dalla società rimarrà praticamente "invischiata" in essa. I canestri si "smobilizzano" per l'importo corrispondente al credito di imposta riconosciuto al socio, e le maggiori imposte a suo tempo pagate rimarranno in seno alla società, come maggiori canestri.

Non è un gran danno, ma pur sempre una discordanza non giustificabile, rispetto l'ottica della razionalità. Si tenga anche conto che, a normativa costante, difficilmente queste differenze residue potranno essere utilizzate dai soci, restando di fatto congelate nella società. Ove la società fosse liquidata, il residuo canestro A sarebbe perso del tutto, mancando riserve alle quali riferirlo.

Una esemplificazione potrà meglio illustrare la problematica:

	VIGENTE LA VECCHIA NORMATIVA	SECONDO LA NUOVA NORMATIVA
Utile formatosi nel 2000 distribuito nel 2002	50.000.000.=	50.000.000.=
Credito di imposta (canestro A)	58,73% 29.365.000.=	56,25% 28.125.000.=
Reddito imponibile per soci persone fisiche	79.365.000.=	78.125.000.=
IRPEF		
Fino a 20 Mil. 18%	3.600.000.=	3.600.000.=
20/30 Mil. 23%	2.300.000.=	2.300.000.=
30/60 Mil. 32%	9.600.000.=	9.600.000.=
Oltre 60 Mil. 38,5%	7.456.000.= 22.956.000.=	6.978.000.= 22.478.000.=
Credito di imposta	29.365.000.=	28.125.000.=
Credito	6.409.000.=	5.647.000.=
Differenza per socio		Perdita - 762.000.=
Residuo canestro in società		Canestro A + 1.240.000.= (29.365.000-28.125.000)



In definitiva, nel caso di una società che fosse liquidata nel 2002 con distribuzione dell'unico utile esistente, formatosi nel 2000, il socio si troverebbe con un reddito inferiore di Lire 762.000.= e la società resterebbe con un canestro A pari a Lire 1.240.000.= non più utilizzabile.

¹ Per il canestro B ricordiamo la precisazione fatta dalla circolare ministeriale 1/E del 3 gennaio 2001 "Si osserva, infine, che ai fini della memorizzazione del cosiddetto "canestro B", l'ammontare del reddito considerato esente (47,22 o 45,72 per cento del reddito agevolato) non può superare il valore dell'utile d'esercizio. Qualora ciò avvenisse la società dovrà computare, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta limitato, soltanto il 56,25 o il 53,85 per cento dell'importo di detto utile".

Le nuove aliquote in sintesi

Può risultare interessante uno sintetico schema riassuntivo delle aliquote prossime venture.

Esercizio	Aliquota IRPEG	Credito di imposta sugli utili distribuiti nell'esercizio	Canestro B riconosciuto ¹ per imposta sostitutiva del 19% sui redditi dell'esercizio
2000	37%	58,73%	48,65% x 58,73%
2001	36%	58,73%	47,22% x 56,25%
2002	36%	56,25%	47,22% x 56,25%
2003	35%	56,25%	45,72% x 53,85%
e seguenti	35%	53,85%	45,72% x 53,85%